



Città di Benevento

Via Annunziata n° 138 (Pal. Mosti) – 82100 Benevento

Tel. 0824- 772240-- 220-- 253 Fax 0824-29243

gabsindacobn@gmail.com segreteria sindaco@pec.comunebn.it gabsindacobenevento@comune.benevento.it

ORDINANZA SINDACALE prot. 112668 del 17/11/2020

IL SINDACO

VISTO Il DPCM 26 Aprile - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU n.108 del 27-4-2020), e s.i.e m;

VISTA la copiosa normativa a riguardo emanata con disposizioni legislative, con i decreti del Presidente del C.M., con ordinanze ministeriali e del Presidente della G.R.C.;

CONSIDERATO che tra le misure dirette a prevenire o mitigare la diffusione dell'epidemia, già sancite dalla normativa sopra richiamata, particolare rilievo assumono l'osservanza della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1mt e il connesso divieto di assembramento;

VISTO che in concomitanza con la diffusione del virus Sars-Cov-19 sono aumentate le occasioni in cui i c.d. fumatori si trovano in aree pubbliche in attesa di accedere a esercizi commerciali, uffici pubblici e privati, fermate di autobus e ogni altro luogo pubblico a rischio assembramento senza o con mascherina abbassata impegnati a fumare sigarette, così aumentando, con il loro comportamento, il rischio di diffusione del Covid 19;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente adottando misure precauzionali a tutela della salute dei cittadini soprattutto in relazione all' attuale emergenza sanitaria al fine di limitare i contagi da CIVID 19;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, ed in particolare le competenze del Sindaco in ordine all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di tutela sanitaria o igiene pubblica;

RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, adottare efficaci misure di controllo;

ORDINA

nel territorio del Comune di Benevento è vietato fumare:

- a) all'interno di tutto il centro storico, e aree limitrofe;
- b) presso le fermate dei mezzi di trasporto pubblico;
- c) nelle aree e sui marciapiedi in prossimità degli istituti scolastici;
- d) nelle aree pubbliche in situazioni di coda in attesa di accedere a esercizi commerciali (pubblici esercizi, esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita) uffici pubblici e privati, e ad ogni altro luogo;
- e) nelle aree ludiche dedicate al gioco dei bambini, all'interno dei parchi pubblici e giardini comunali presenti sul territorio cittadino;



Città di Benevento

Via Annunziata n° 138 (Pal. Mosti) – 82100 Benevento

Tel. 0824- 772240-- 220-- 253 Fax 0824-29243

gabsindacobn@gmail.com segreteria@sindaco@pec.comunebn.it gabsindacobenevento@comune.benevento.it

CONFIDA

In una più intensa e rigorosa attività di controllo e vigilanza da parte delle FF.OO. sui comportamenti dei minori, come messo in luce nella ricordata riunione odierna del CPOSP;

FA APPELLO

al senso di responsabilità di tutti i cittadini perché assumano spontaneamente comportamenti improntati alla massima prudenza evitando occasioni di contatti interpersonali quando non strettamente necessari, significando che la diffusione dell'epidemia non è altrimenti gestibile e controllabile;

DISPONE

che il Comandante della Polizia Municipale si raccordi, nelle previste sedi di coordinamento, con i responsabili delle altre Forze dell'Ordine per l'organizzazione dei relativi servizi di vigilanza e controllo;

- che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Benevento, nonché sul sito istituzionale www.comune.benevento.it ;
- notificata a mezzo flusso a tutti i Dirigenti Comunali;
- comunicata a mezzo PEC, al Prefetto di Benevento, al Presidente della Giunta Regionale, alla Questura, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale.

AVVERTE

- l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, è punita con le sanzioni previste dal D.L. n 19/2020;
- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Mario Clemente Mastella